



CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Chiarimenti sulla disciplina delle Controlled Foreign Companies

Cumulabilità del credito per ricerca e sviluppo con altri incentivi

Nuove linee guida per compilare la dichiarazione doganale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Legittimo l'accertamento basato sui file nel computer del fornitore

La depenalizzazione dell'abuso del diritto si applica anche ai diritti doganali

L'Iva è dovuta in caso di auto-applicazione su operazioni inesistenti

PVC depositabile per la prima volta in appello

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Le liquidazioni periodiche costituiscono titolo valido per la detrazione Iva

Chiarimenti sulla disciplina delle Controlled Foreign Companies

Agenzia delle entrate – Circolare del 4 agosto 2016, n.35/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina di cui all’art.167 del Tuir, in materia di imprese estere controllate (cd. *Controlled Foreign Companies*, o *CFC*), soffermandosi in particolare sulle novità introdotte dal dlgs 14 settembre 2015, n.147 (cd. “Decreto Internazionalizzazione”). L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che:

- a partire dal 1 gennaio 2016, il criterio di individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato si fonda esclusivamente sul livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia, e non più sul sistema formale di inclusione nella cd. “*black list*”; viene inoltre precisato che l’esclusione degli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla nozione di regimi fiscali privilegiati (prevista dalla Legge di Stabilità 2016) è stata estesa, in via interpretativa, anche all’esercizio 2015;
- la disapplicazione della disciplina CFC ai sensi dell’art.167, comma 5, lett.b) del Tuir, si consegue dimostrando che il carico fiscale estero è almeno pari al 50 per cento della tassazione nominale italiana o della tassazione effettiva che la controllata avrebbe subito laddove fosse stata residente in Italia;
- nel modello UNICO SC, il socio italiano della CFC, dovrà indicare, nel quadro FC, le informazioni rilevanti relative alla partecipazione estera. Nel caso in cui il soggetto residente abbia compilato la parte del quadro FC relativa alla sussistenza delle circostanze esimenti ai fini dell’applicazione della *CFC rule*, il reddito della società controllata non sarà assoggettato a tassazione separata. Ciononostante, dovrà essere segnalato in dichiarazione l’utile o la perdita dell’esercizio della controllata estera (non è necessario che tale risultato sia rideterminato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa).

[torna su](#)

Cumulabilità del credito per ricerca e sviluppo con altri incentivi

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 3 agosto 2016, n.66/E

L’Agenzia delle entrate, in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.3 del dl 23 dicembre 2013, n.145 (cd. Decreto Destinazione Italia), ha fornito chiarimenti in tema di cumulabilità del credito per ricerca e sviluppo con altre agevolazioni. L’Agenzia delle entrate, in particolare, ha chiarito che, nel computo dei costi agevolabili ai fini del credito d’imposta, gli investimenti sostenuti devono essere assunti al lordo di altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti sui medesimi costi, data l’assenza di un divieto di cumulo del credito d’imposta con altre misure di favore, considerando però che l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore ai costi complessivamente sostenuti.

[torna su](#)

Nuove linee guida per compilare la dichiarazione doganale

Agenzia delle dogane – Nota del 18 luglio 2016, n.82452/RU

L’Agenzia delle dogane ha pubblicato la versione italiana delle *guidelines* sulla compilazione della dichiarazione unica doganale (DAU), utilizzabili sino al 1 maggio 2019 (cd. periodo transitorio del Codice Unico Doganale di cui all’art.2 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015). L’Agenzia delle dogane, in particolare, ha chiarito che:

per “esportatore”, ai sensi dell’art.1, punto 19, del Codice Unico Doganale, si intende:

- la persona stabilita nel territorio doganale della UE che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e ha la facoltà di decidere se le merci siano trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione (lett.a);
- il privato che trasporta le merci da esportare, se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso (lett.b);
- la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea che ha la facoltà di decidere se le merci siano trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale (lett.c).

- per “speditore”, si intende, invece, un operatore che funge da esportatore (cfr.: art.134 del Codice Unico Doganale). Di conseguenza, speditore è il termine corretto che si dovrà utilizzare nel caso di scambi di merci unionali:
- (a) tra due parti del territorio doganale dell’Unione, una delle quali sia interna e l’altra esterna al territorio Iva;
- (b) tra due parti del territorio doganale dell’Unione che siano entrambe esterne al territorio Iva.

[torna su](#)

Legittimo l’ accertamento basato sui file nel computer del fornitore

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 agosto 2016, n.17420

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di accertamento, è legittimo l’ accertamento analitico-induttivo fondato sui dati desunti dai *file* “non ufficiali” presenti nel *computer* di un fornitore del contribuente controllato, se esistono elementi indiziari idonei a indicare che le scritture contabili di tale contribuente siano inattendibili. Secondo la Corte, infatti, i documenti informatici rinvenuti presso un terzo, non possono essere ritenuti dal giudice, in sé, probatoriamente irrilevanti, senza che a tale conclusione conducano:

- l’ analisi dell’ intrinseco valore delle indicazioni che da essi discendono; e
- la comparazione delle indicazioni con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità del contribuente.

[torna su](#)

La depenalizzazione dell’ abuso del diritto si applica anche ai diritti doganali

Corte di Cassazione – Sentenza del 29 agosto 2016, n.35575

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia doganale, le regole sulla depenalizzazione dei reati di cui al dlgs 5 agosto 2015, n.128 sono applicabili anche ai diritti doganali, poiché l’ art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. “Statuto dei diritti del contribuente”), si applica a tutti i tributi. Secondo la Corte, infatti, l’ art.1, comma 4, del dlgs n.128 cit., il quale non ammette l’ applicazione dei commi da 5 a 11 del medesimo articolo agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali, è una esclusione limitata ai profili procedurali (i.e. l’ interpello del contribuente, le modalità di accertamento, le richieste di chiarimenti, la riscossione e il rimborso), risultando conseguentemente ammessa l’ applicazione delle disposizioni sostanziali anche ai diritti doganali.

[torna su](#)

L’ Iva è dovuta in caso di auto-applicazione su operazioni inesistenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 agosto 2016, n.16679

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’ Iva auto-applicata con il regime dell’ inversione contabile su fatture relative ad operazioni inesistenti rimane dovuta; il destinatario delle fatture relative alle operazioni inesistenti, non potrà, quindi, esercitare il diritto alla detrazione dell’ imposta mancando il suo presupposto, ovvero la corrispondenza anche soggettiva dell’ operazione fatturata con quella in concreto realizzata. Secondo la Corte, inoltre, la fattispecie esula dall’ ambito di applicazione delle disposizioni dell’ art.6, comma 9-*bis*.3, del dlgs 18 dicembre 1997, n.471, e sono quindi irrogate le ordinarie sanzioni di cui all’ art.5, comma 4, e all’ art.6, comma 6, del dlgs n.471 cit. , rispettivamente, da indebita detrazione dell’ Iva e da dichiarazione infedele.

[torna su](#)

PVC depositabile per la prima volta in appello

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 maggio 2016, n.9346

La Corte di Cassazione ha chiarito che il processo verbale di constatazione, richiamato dall'avviso di accertamento opposto, può essere depositato per la prima volta nel giudizio di appello, purché ciò avvenga entro il termine di venti giorni liberi antecedenti alla data dell'udienza di trattazione. Secondo la Corte, infatti, l'art.58 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna, e autonomamente rispetto alla disposizione che, al primo comma dell'art.58 cit., sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA
DI MERITO

Le liquidazioni periodiche costituiscono titolo valido per la detrazione Iva

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia– Sentenza del 11 luglio 2016, n.4046

La CTR della Lombardia ha chiarito che, in caso di dichiarazione Iva omessa, le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, trascritte sui registri Iva, così come i costi e i ricavi riportati in bilancio e rilevabili dai suddetti registri, costituiscono titolo valido per la detrazione d'imposta, in virtù di quanto previsto dall'art.55 del dpr 26 ottobre 1972, n.633.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it